Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2017

Verona, 30 giugno 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ACQUE - Parametro cromo esavalente per acque consumo umano 3
ALBO GESTORI RIFIUTI - Responsabile tecnico, ridefiniti i requisiti 3
RAEE/AEE – Garanzie finanziarie, DM n. 68/2017 4
RAEE- Calcolo del peso delle AEE e dei RAEE prodotti 4
RIFIUTI PERICOLOSI – Classificazione HP 14 ecotossico 5
RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI – Chiarimenti, circolare ministeriale 6
RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI - Attivo l'Elenco Sottoprodotti 7
SISTRI - Iscrizione operatori transfrontalieri e aggiornamento Documenti 7

NEWS SICUREZZA

INAIL BANDO ISI 2016 – Pubblicate sul sito alcune FAQ 8
INAIL BANDO ISI 2016 – Indicazioni per il click day 9
INAIL BANDO ISI 2016- Pubblicati i risultati 9
SICUREZZA LAVORO - Versione aggiornata Testo Unico 10
SICUREZZA LAVORO – Allarme calore negli ambienti di lavoro 10
SICUREZZA LAVORO – Smartworking (lavoro agile), indicazioni nel nuovo provvedimento 10

NEWS AREA TECNICA

ADR- Trasporto merci pericolose, adeguamento normativa italiana 11
ASCENSORI – Aggiornata la disciplina per la messa in esercizio 12
CLP/REACH - Modifica al regolamento UE 2017/776 12
PREVENZIONE INCENDI - Attività rientranti negli obblighi ex D.P.R. n. 151/2011 12
PREVENZIONE INCENDI - Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri , scadenza del 7 ottobre 2017 15

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia) 16

NEWS AMBIENTE

ACQUE - Previsto il parametro chimico della sostanza cromo esavalente per acque consumo umano
http://www.apiverona.it/acque-previsto-il-parametro-chimico-della-sostanza-cromo-esavalente-per-acque-consumo-umano/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12/2017 il Decreto Ministeriale 14 novembre 2016 contenente "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante Attuazione della direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

Con tale decreto, in vigore dal 15 luglio p.v., viene aggiornata la normativa nazionale che regolamenta la qualità delle acque destinate al consumo umano ex D.Lgs. 31/2001 prevedendo il parametro chimico della sostanza cromo esavalente.

Fermo restando il valore di parametro stabilito per il cromo totale pari a 50 µg/l, il decreto stabilisce che possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito.

Tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione.

Il parametro chimico della sostanza cromo esavalente che non deve essere superiore a 10 µg/l-; deve essere ricercato quando il valore del parametro del cromo supera il valore di 10 µg/l.

ALBO GESTORI RIFIUTI - Responsabile tecnico, ridefiniti i requisiti
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-responsabile-tecnico-ridefiniti-i-requisiti/

Con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017, in vigore il 16 ottobre 2017, il Comitato nazionale ha ridefinito i requisiti del Responsabile tecnico specificando che, chi svolge tale ruolo alla data di entrata in vigore della deliberazione, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Con Delibera n. 7 sempre del 30 maggio 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità delle verifiche per i Responsabili tecnici, fissando le sedi e le date di svolgimento.

Si ricorda che le categorie **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 – 10** dell'Albo Gestori Ambientali prevedono la nomina di un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico può essere il legale rappresentante/titolare dell'azienda; un dipendente; un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Deve essere in possesso dei requisiti morali (soggettivi) ex articolo 10, comma 2, del DM 120/2014 e professionali (idoneità tecnica) ex articolo 11 del medesimo DM.

RAEE/AEE – Garanzie finanziarie, DM n. 68/2017
http://www.apiverona.it/raeeaee-garanzie-finanziarie-dm-n-682017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 27-5-2017 il Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 49/2014.

In decreto, in vigore dall'11 giugno 2017, disciplina la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al D.Lgs. n. 49/2014. La garanzia finanziaria e' prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici.

Per i produttori gia' iscritti al Registro la garanzia e' prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il produttore di AEE per uso domestico che adempie ai propri obblighi individualmente calcola l'ammontare della garanzia finanziaria sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimentoex art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 49/2014. Il calcolo della garanzia avviene secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i RAEE professionali il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali o con la partecipazione ai sistemi collettivi (si veda il D.Lgs. n. 14 marzo 2014, n. 49)

RAEE- Indicazioni sulla metodologia per calcolare del peso delle AEE e dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro
http://www.apiverona.it/raee-indicazioni-sulla-metodologia-per-calcolare-del-peso-delle-aee-e-dei-raee-prodotti-in-ciascuno-stato-membro/

Pubblicato il regolamento n. 2017/699 che fornisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro.

In particolare il provvedimento chiarisce cosa si intende per:

- Peso delle AEE: è il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo".
- RAEE prodotti all'interno di uno Stato membro: è il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione

Il criterio di calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro deve essere basato sulle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile (art. 16, par. 2, lettera c) e Allegato X, parte B della Direttiva 2012/19/UE).

Nel caso non sia possibile calcolare il peso con tale metodologia, lo Stato membro dovrà effettuare una stima circostanziata nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio, adottando la metodologia individuata nell'Allegato I al nuovo Reg. (UE) n. 2017/699.

Negli allegati I e II del regolamento sono riportate le metodologie per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro e della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro.

RIFIUTI PERICOLOSI – Classificazione HP 14 ecotossico, nuovo regolamento UE 2017/997
http://www.apiverona.it/rifiuti-pericolosi-classificazione-hp-14-ecotossico-nuovo-regolamento-ue-2017997/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. L150/1 del 14.06.2017 il regolamento UE 2017/997 del consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».

Il regolamento, in vigore dal 4 Luglio 2017, si applicherà a decorrere dal 5 luglio 2018, sostituisce la definizione "HP 14" contenuta nell'allegato III (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della direttiva 2008/98/Ce. L'allegato III della direttiva 2008/98/CE elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.

La voce relativa alla caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» è sostituita dalla seguente:
«HP 14 «Ecotossico»: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %. [c(H420) ≥ 0,1 %

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %. [Σ c (H400) ≥ 25 %]

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %. [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %. [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %] dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

(*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).»;

La nota sotto la voce relativa all'HP 15 è soppressa.

RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI – Chiarimenti, circolare prot. n. 7619/2017 del Ministero Ambiente

http://www.apiverona.it/rifiutisottoprodotti-chiarimenti-circolare-prot-n-76192017-del-ministero-ambiente/

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la circolare prot. n. 7619 del 30 maggio 2017 "esplicativa per l'applicazione del DM 13 ottobre 2016 n. 264", decreto con il quale sono stati adottati criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

La circolare precisa che "il Regolamento n. 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge sopra richiamate.

Allo stesso modo, il Decreto non contiene né un "elenco" di materiali senz'altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz'altro costituenti "normale pratica industriale", dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

Il tutto viene anche precisato nell'articolo 1, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale «*i requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze*»".

La suddetta circolare contiene un ALLEGATO TECNICO – GIURIDICO relativo ai seguenti punti:

1. Premessa
2. Scopo del decreto
3. Effetti giuridici
4. Onere della prova e responsabilità
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica – 6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto
6.1. Premessa
6.2. Origine del residuo da un processo di produzione il cui scopo primario è diverso dalla produzione dello stesso

6.3. Certezza dell'utilizzo
6.4. Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale
6.5. Legalità dell'utilizzo
7. Deposito e movimentazione
8. Controlli e ispezioni
9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

RIFIUTI/SOTTOPRODOTTI - Dal 12 giugno 2017 attivo l'Elenco Sottoprodotti
http://www.apiverona.it/rifiutisottoprodotti-dal-12-giugno-2017-attivo-lelenco-sottoprodotti/

Fonte Unioncamere

Le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all'elenco sottoprodotti istituito ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n.264.

Le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L'iscrizione all'elenco dei sottoprodotti non è obbligatoria ma rappresenta un'opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal decreto n. 264/2016 "con cui provare" la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma**.**

Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

L'iscrizione è telematica ed avviene con la firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.

L'accesso all'elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it

La Camera di commercio competente è quella dove è ubicata l'unità produttiva dell'impresa interessata alla produzione o all'utilizzo del sottoprodotto.

Qualora le imprese intendano gestire i sottoprodotti generati o utilizzati utilizzando la **scheda tecnica** prevista dall'allegato 2 al decreto n. 264/2016, tale scheda deve essere preventivamente vidimata presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico rifiuti (art. 190 del D.Lgs. 152/200

SISTRI - Iscrizione operatori transfrontalieri categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali e aggiornamento sezione Documenti
http://www.apiverona.it/sistri-iscrizione-operatori-transfrontalieri-categoria-6-albo-nazionale-gestori-ambientali-e-aggiornamento-sezione-documenti/
Fonte www.sistri.it

Si rende noto che gli operatori transfrontalieri iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 6 possono procedere all'iscrizione al SISTRI secondo le modalità standard previste per i trasportatori professionali (Dlgs. 152/06 art. 212 comma 5).

Si precisa che gli operatori transfrontalieri esteri – iscritti all'Albo con identificativo estero (es. VAT) – possono effettuare l'iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center al numero verde **800 00 38 36**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.

Nella Sezione Manuali e Guide sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei documenti:

- MANUALE OPERATIVO SISTRI (Ver. 1.1 del 4 aprile 2017)
- GUIDA RAPIDA PRODUTTORI (Ver. del 10 aprile 2017)
- GUIDA RAPIDA TRASPORTATORI (Ver. del 10 aprile 2017)
- GUIDA RAPIDA DESTINATARI (Ver. del 10 aprile 2017)
- GUIDA RAPIDA REGIONE CAMPANIA (Ver. del 10 aprile 2017)
- CASO D'USO: MICRORACCOLTA (Ver. del 10 aprile 2017)
- CASO D'USO: GESTIONE RIFIUTI RESPINTI (Ver. del 10 aprile 2017)
- CASO D'USO: TRASPORTO INTERMODALE (Ver. del 10 aprile 2017)
- CASO D'USO: TRASPORTO TRANSFRONTALIERO (Ver. del 10 aprile 2017)

NEWS SICUREZZA

INAIL BANDO ISI 2016 – Pubblicate sul sito alcune FAQ
http://www.apiverona.it/inail-bando-isi-2016-pubblicate-sul-sito-alcune-faq/

Fonte www.inail.it

L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito al seguente link alcune FAQ relative al bando ISI INAIL 2016: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2016.html

Le FAQ riguardano:
Allegato A1 – Progetti di investimento
Allegato 2 – Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Allegato A3 – Bonifica da materiali contenenti amianto
Allegato A4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività
Varie -

Nelle Varie i quesiti sono i seguenti:

- Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?
- È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?

- Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale – ULA nel caso di progetti presentati secondo gli Allegati 1, 2 e 3 all'Avviso Pubblico ISI 2016?
- Un RSPP può redigere la perizia giurata?
- L'importo della fattura della perizia giurata al massimo può essere di 1.500,00 + IVA?

INAIL BANDO ISI 2016 - Contributi in materia di sicurezza e salute sul lavoro - lunedì 19 giugno 2017 dalle ore 16 alle ore 16 e 30 click day
http://www.apiverona.it/bando-isi-inail-2016-contributi-in-materia-di-sicurezza-e-salute-sul-lavoro-lunedi-19-giugno-2017-dalle-ore-16-alle-ore-16-e-30-click-day/

Fonte www.inail.it

Seconda fase del bando ISI INAIL : invio del codice identificativo (click-day) da parte delle imprese che hanno raggiunto il punteggio previsto e per le quali, al termine della fase di compilazione on line della domanda, è stato rilasciato il previsto codice identificativo

Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 del 19 giugno 2017 le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al contributo attraverso lo sportello informatico utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

Il documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento" (vedi allegato) contiene le istruzioni per la procedura di invio della domanda online per l'inoltro del codice identificativo (v. articolo 13 dell'Avviso Pubblico Isi 2016).

Si ricorda che è vietato l'utilizzo di strumenti automatici di invio. In caso contrario è stato determinato il rilascio da parte del sistema di un messaggio di errore. In caso di invii multipli farà fede l'orario di arrivo del primo codice identificativo; i successivi invii oltreché inutili sono controproducenti ai fini del regolare svolgimento della procedura; è inutile ripetere l'invio se il sistema ha già risposto con il messaggio di presa in carico: i successivi invii saranno bloccati.
L'orario di riferimento è quello fornito dai Satelliti Civili, standard di riferimento legale e tecnologico. La sede Inail di riferimento per il click-day è dotata di una antenna GPS per ricevere l'orario certo alla massima precisione possibile con gli standard tecnologici attuali.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

INAIL BANDO ISI 2016- Pubblicati i risultati
http://www.apiverona.it/inail-bando-isi-2016-pubblicati-i-risultati/

Fonte www.inail.it

Pubblicati gli elenchi cronologici regionali e provinciali delle domande, inoltrate attraverso lo sportello telematico, sul portale Inail nella sezione "Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese".

Le domande ammesse a finanziamento sono segnate con **S** quelle non ammesse con N. Questo il link per consultare gli elenchi.

SICUREZZA LAVORO - Versione aggiornata Testo Unico
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-versione-aggiornata-testo-unico/

Fonte www.ispettorato.gov.it

Disponibile nel sito dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella pagina "Testo unico salute e sicurezza", nella sezione "Strumenti e servizi", il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e norme.

Fra le novità inserite nell'ultima revisione ci sono l'Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016, il Decreto 25 maggio 2016, n. 183 sul funzionamento del SINP, il recente decreto interdirettoriale per il rinnovo provvisorio per l'abilitazione alle verifiche periodiche.

SICUREZZA LAVORO – Allarme calore negli ambienti di lavoro
http://www.apiverona.it/allarme-calore-negli-ambienti-di-lavoro/

Fonte SPISAL Verona

In quest'ultimo periodo con l'arrivo e la permanenza del caldo e dell'elevata umidità relativa dell'aria si ripresenta l'emergenza calore, pericolo insidioso spesso trascurato in alcuni ambienti di lavoro peculiari. Tali condizioni, in provincia di Verona, hanno determinato in anni precedenti, decessi per colpo di calore.

Allo scopo di fornire ai datori di lavoro e lavoratori un'informazione corretta e puntuale sull'argomento lo SPISAL dell'AULSS 9 Scaligera ha predisposto il comunicato allegato.
Si prega di dare la sua massima diffusione negli ambienti lavorativi interessati dal problema.

Per maggiori informazioni sull'argomento consultare il sito internet: https://spisal.ulss20.verona.it/iweb/136/argomento.html

SICUREZZA LAVORO – Smartworking (lavoro agile), indicazioni nel nuovo provvedimento
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-smartworking-lavoro-agile-indicazioni-nel-nuovo-provvedimento/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2017 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" (cosiddetto smartworking).

La nuova Legge, in vigore a partire da oggi 14 giugno 2017, contiene 26 articoli suddivisi in tre capi:

- il capo I concerne il lavoro autonomo (articoli da 1 a 17),
- il capo II contiene disposizioni in materia di lavoro agile (articoli da 18 a 24),
- il capo III reca le disposizioni finali.

L'articolo 18 chiarisce il significato di smart working, per differenziarlo dal telelavoro: si tratta di prestazione lavorativa eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 22 in merito alla sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine deve consegnare al dipendente, nonché al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha poi diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resta all'esterno dei locali aziendali, nonché alla tutela degli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali. (art. 23)

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. (art. 19).

NEWS AREA TECNICA

ADR- Trasporto merci pericolose, adeguamento normativa italiana

http://www.apiverona.it/adr-trasporto-merci-pericolose-adeguamento-normativa-italiana/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2017 il Decreto 12 maggio 2017 contenente il recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Il recepimento comporta modifiche all'art. 3 del D.Lgs. n. 35/2010 come segue:

Le lettere a), b) e c) dell'all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;
b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "Stato contraente del RI" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito con "Stato membro", come opportuno.».

In pratica vengono sostituiti nel Dlgs 35/2010 i riferimenti al vecchio "Accord dangereuses route" (Adr) inserendo quelli aggiornati del 2017.

ASCENSORI – Aggiornata la disciplina per la messa in esercizio
http://www.apiverona.it/ascensori-aggiornata-la-disciplina-per-la-messa-in-esercizio/

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2017 n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2017 n. 62 viene aggiornata la normativa nazionale di cui al DPR n. 162/1999 sugli ascensori e i montacarichi.

La modifica riguarda la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi, per la parte relativa all'invio della comunicazione di messa in esercizio, alla verifica straordinaria dell'impianto e ai soggetti abilitati ad effettuare le manovre di emergenza.

In particolare viene previsto che la comunicazione che il proprietario o il legale rappresentante deve inviare al Comune o alla provincia autonoma competente e relativa alla messa in esercizio degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, deve avvenire entro sessanta giorni (anziché dieci previsti in precedenza) dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto.

CLP/REACH - Modifica al regolamento UE 2017/776
http://www.apiverona.it/clpreach-modifica-al-regolamento-ue-2017776/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 5 maggio 2017 serie L n. 116 il Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

PREVENZIONE INCENDI - Attività rientranti per la prima volta negli obblighi di semplificazione ex D.P.R. n. 151/2011, scadenza 7 ottobre 2017
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-attivita-rientranti-per-la-prima-volta-negli-obblighi-di-semplificazione-ex-d-p-r-n-1512011-scadenza-7-ottobre-2017/

L'articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, della L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 Milleproroghe ha prorogato al 7 ottobre 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.P.R. 151/2011 regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi per le attività che erano in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che rientrano da tale data nella normativa di semplificazione antincendio.

Le attività classificate a rischio medio e alto che rientrano nelle categorie B e C per poter beneficiare della proroga devono ottenere l'approvazione del progetto (ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011) entro il prossimo 1° novembre 2017.

Le attività che, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 devono adeguarsi entro il 7 ottobre p.v. sono:

N	Attività	Categoria A	Categoria B	Categoria C
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m2	N.P.	Fino a 5.000 m2	Oltre 5.000 m2
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2	Strutture fino a 100 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2	Oltre 100 posti letto
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità	N.P.	Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee	N.P.	N.P.	Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m2	N.P.	N.P.	Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m	Tutte	N.P.	N.P.

N.P. = non prevista

Le attività che invece sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità sono:

N	Attività	Categoria A	Categoria B	Categoria C
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	N.P.	Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
13				

	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori, distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)	N.P.	N.P.	Tutti
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3	N.P.	Macchine elettriche	Centrali termoelettriche
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	N.P.	Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	N.P.	Fino a 3.000 m2	Oltre 3.000 m2
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2	Autorimesse fino a 1.000 m2	Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2 Ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2	Autorimesse oltre 3.000 m2 Ricovero natanti e aeromobili superficie oltre 1.000 m2 Depositi mezzi rotabili

Sono escluse dai termini suddetti le strutture ricettive alberghiere la cui normativa specifica di prevenzione incendi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018.

Gli enti e i privati delle attività di cui sopra non devono presentare l'istanza preliminare per l'approvazione del progetto, qualora siano già in possesso di atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (ex L. 98/2013).

Per dette attività dovrà invece essere presentata la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) attestante il possesso dei requisiti di sicurezza, entro il prossimo 7 ottobre 2017

PREVENZIONE INCENDI - Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri , scadenza del 7 ottobre 2017.
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-cisterne-mobili-di-gasolio-di-carburante-diesel-tank-con-capacita-fino-9-000-litri-scadenza-del-7-ottobre-2017/

Dal 7 ottobre 2017 (termine così prorogato dal DL 244/2016 convertito in Legge 19/2017) si applicano le norme di prevenzione incendi contenute nel D.P.R. n. 151/2011 anche alle cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011.

In particolare, le cisterne rimovibili di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m^3 *(classificate dal D.P.R. 151/2011 nella categoria A - rischio basso)*, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari e edili, dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio entro il suddetto 7 ottobre p.v., inviando al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente la SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti. La SCIA ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata entro la relativa cadenza *(per le sole aziende agricole, la Legge n. 1164/2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo all'articolo 1-bis, comma 1 esclude dall'applicazione della disciplina di prevenzione incendi i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m^3 anche se muniti di erogatore)*.

Nel caso di attività diverse da aziende agricole, cave e cantieri occorre distinguere se le suddette cisterne con capacità fino 9.000 litri sono destinate al rifornimento di mezzi circolanti all'interno oppure all'esterno dell'azienda.

A) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti all'**interno** dell'azienda, l'installazione delle suddette cisterne è consentita, anche presso attività produttive diverse da aziende agricole, cave e cantieri, <u>se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada</u> (ved. Ministero dell'Interno con circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998).

Dette cisterne sebbene provviste di dispositivo per l'erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza antincendio e alla relativa regolarizzazione tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità geometrica complessiva a partire da 0,5 m^3.
Il D.P.R. n. 151/2011 assoggetta agli obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) se aventi capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3.
Pertanto le imprese che hanno ottenuto il CPI per il deposito di carburante con capacità complessiva:
a partire da 0.5 m^3 e inferiore a 1 m^3, <u>non devono</u> più rinnovare il certificato, in quanto non più soggette agli obblighi di prevenzione incendi, salvo ricadano in altre attività ricomprese nella normativa di prevenzione incendi (di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011);
superiore a 1 m^3, <u>devono</u> procedere al rinnovo entro la data di scadenza del CPI.

Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.

B) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti **all'esterno** dell'azienda, la normativa antincendio <u>consente l'utilizzo solamente se la cisterna è interrata</u>. Qualora non sia possibile interrare la cisterna (es. difficoltà per falda acquifera) è possibile chiedere l'autorizzazione di quella mobile con specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco tramite il Comando provinciale competente.

Le imprese che hanno ottenuto il CPI devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del certificato. Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.

Si evidenzia che per gli impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati è necessaria l'autorizzazione del Comune competente ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori rimovibili (diesel tank) utilizzati per il rifornimento di automezzi destinati a non circolare per strada non sono soggetti ad autorizzazione comunale in quanto assimilati ai depositi; se circolanti su strada serve l'autorizzazione del Comune.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia)
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-tutela-dal-fumo-passivo-negli-spazi-confinati-o-aperti-non-regolamentati-dalla-legge-32003-art-51-legge-sirchia/
Fonte Ministero Salute

Si segnala la pubblicazione disponibile sul sito del Ministero Salute www.salute.gov.it concernente "La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia) e successive modificazioni. Giugno 2017"

L'esposizione al fumo passivo è un problema mondiale ed è considerato un fattore di rischio per la salute, in particolare per le donne in gravidanza e per i bambini. Il documento riassume i dati attuali relativi ai danni da fumo passivo, passa in rassegna le attuali normative e buone pratiche nazionali e internazionali relative al fumo in ambienti indoor e spazi aperti e si conclude con una serie di proposte operative per favorire la diffusione delle conoscenze sul fumo passivo come fattore di rischio per la salute e per fornire raccomandazioni volte a rafforzare la protezione dal fumo passivo in ambienti aperti e in particolari ambienti confinati.

Si riporta l'indice della pubblicazione

- Introduzione
- Fumo passivo
- Effetti del fumo passivo sulla salute
- Fumo di terza mano
- Vaporizzatori (sigarette elettronica)
- Esposizione al fumo passivo in ambienti aperti
- Esposizione al fumo passivo in ambiente domestico
- Interventi di prevenzione dal fumo e loro efficacia
- Conclusioni
- Appendice: Raccolta normativa nazionale ed internazionale relativa a divieto di fumo negli
- ambienti aperti e/o confinati
    - ✓ Normative nazionali
    - ✓ Normative Europee
    - ✓ Normative internazionali

link alla pubblicazione